

**COMUNE DI VILLA D'ADDA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA  
SCOLASTICA (AD PERSONAM) RIVOLTO AGLI ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI E DI SERVIZI ACCESSORI**

**CIG: 7439611137**

**Approvato con determina n.49 (RG 157) del 26.04.2018  
Modificato e integrato con determina n.54 (RG 178) del 15.05.2018**

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Importo dell'appalto
- Art. 4 - Modalità di effettuazione del servizio/fornitura
- Art. 5 - Variazioni
- Art. 6 - Altri obblighi dell'appaltatore
- Art. 7 - Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio/fornitura
- Art. 8 - Danni causati dagli utenti
- Art. 9 - Responsabilità verso terzi
- Art. 10 - Obblighi assicurativi
- Art. 11 - Cauzione definitiva
- Art. 12 - Subappalto, divieto di cessione
- Art. 13 - Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
- Art. 14 - Penalità
- Art. 15 - Verifiche e controlli
- Art. 16 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 17 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 18 - Recesso
- Art. 19 - Risoluzione del contratto
- Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 21 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- Art. 22 - Spese ed oneri fiscali
- Art. 23 - Trattamento dei dati personali
- Art. 24 - Domicilio dell'appaltatore
- Art. 25 - Pagamenti
- Art. 26 - Duvri
- Art. 27 - Foro competente
- Art. 28 - Denominazione in valuta
- Art. 29 - Rinvii normativi

### **Art. 1** **Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Villa d'Adda in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza, indice gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili, residenti nei Comuni di Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei seguenti servizi accessori: servizio di assistenza educativa in favore dei minori diversamente abili iscritti e frequentanti i centri ricreativi estivi e progetti educativi territoriali individualizzati rivolti a minori diversamente abili e/o non certificati.

### **Art. 2** **Durata dell'appalto**

Il servizio avrà una durata triennale dal 01.09.2018 al 31.08.2021, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 18 e 19 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato e/o nel contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

L'appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per il seguente periodo: dal 01.09.2021 al 31.08.2024. Nel caso in cui si intenda procedere per il rinnovo ogni Comune interessato adotterà gli atti amministrativi necessari separatamente dagli altri. Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate in ogni caso alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore competente di ogni Comune (Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda).

### **Art. 3** **Importo del contratto**

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza. L'Operatore economico se ne assume ogni rischio.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per l'intero triennio ammonta ad euro 2.007.700,00, oltre iva a norma di legge, mentre l'importo orario a base d'asta è fissato in € 20,00, oltre iva a norma di legge per un monte ore complessivo presunto di n.100.385 ore di servizio di assistenza educativa scolastica e servizi accessori.

### **Art. 4** **Modalità di effettuazione del servizio**

#### **4.1 Assistenza educativa scolastica**

I Comuni di Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda nell'ambito degli interventi finalizzati a

garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio alle persone disabili, organizzano ed attuano il *Servizio di Assistenza Educativa Scolastica* inteso quale insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi degli artt.13 e 14 della legge n.104/92 di ogni ordine e grado scolastico.

Il servizio, oggetto della presente gara, trova i suoi fondamenti giuridici nelle seguenti normative:

- L.104/1992 e successive integrazioni;
- L.328/2000;
- Leggi Regionali n.31/80 e n.3/2008 e s.m.i.;
- Leggi Regionali n.19/2007 (artt.5 e 6) e n.35/2016;
- Linee Guida del 4 agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
- Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n.IX/2185 del 04/08/2011 avente ad oggetto "Determinazione in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica".

Il servizio di assistenza educativa scolastica è quindi l'insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso individualizzato per l'alunno con disabilità avente l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'integrazione scolastica e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche.

Pertanto, le finalità del servizio sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull'autonomia personale, sulle capacità di relazione e socializzazione e sull'interazione della persona con il contesto sociale;
- contribuire a realizzare il diritto all'istruzione ai sensi della legge n.53/2003 favorendo l'integrazione scolastica finalizzata alla promozione della personalità e alla piena formazione degli alunni con disabilità;
- facilitare le relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all'interno di una progettualità condivisa con gli assistenti educatori interessati.

Il servizio è garantito nei giorni e negli orari del calendario scolastico, nei tempi e modi concordati con il Dirigente Scolastico di ciascun Istituto. Rimangono in ogni caso esclusi i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici e i giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, luttii nazionali, ecc.). L'assistente educatore è assegnato allo studente o al gruppo di studenti e non alla classe. Se funzionale ad un progetto condiviso con la scuola e al raggiungimento degli obiettivi definiti, l'assistente educatore può organizzare il proprio intervento coinvolgendo l'alunno disabile in un piccolo gruppo. L'assistente educatore non potrà prendere in carico il piccolo gruppo in caso di assenza dello studente disabile o degli studenti disabili a lui assegnati. Ogni assistente educatore dovrà consegnare all'assistente sociale di ogni Comune due relazioni (una intermedia entro il mese di gennaio ed una alla fine dell'anno scolastico) in merito al singolo alunno diversamente abile seguito. L'assistente educatore potrà partecipare alle gite ed uscite didattiche comprese nel progetto scolastico se la sua presenza sarà ritenuta necessaria qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore.

La scuola che ritiene necessaria la presenza dell'assistente educatore dovrà inviare al Responsabile della Cooperativa aggiudicataria la richiesta con almeno 15 giorni di preavviso indicando giorno, l'orario di partenza e orario di rientro, luogo dell'uscita al fine di agevolare la regolare organizzazione del servizio.

L'impresa aggiudicataria in accordo con l'assistente sociale comunale si riserva di autorizzare in tempo utile la partecipazione alla gita, dandone comunicazione all'assistente educatore interessato e alla scuola.

In caso di assenza dell'alunno, qualora l'assenza sia temporanea ed imprevista, l'assistente educatore, se non avvertito in tempo utile dalla scuola, rimarrà in servizio per le ore previste nella giornata per l'alunno in questione fino ad un massimo di due ore del primo giorno d'assenza.

Nel caso in cui l'assistente educatore sia invece stato avvertito in tempo utile dell'assenza dell'alunno disabile, in quella giornata non dovrà prestare servizio.

In caso di assenza dell'assistente educatore, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione dell'assistente educatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico annuale.

Prima dell'inizio del servizio e comunque entro le ore 10,00 l'impresa aggiudicataria deve comunicare l'assenza dell'assistente educatore sia alla Scuola che al Comune, indicando non appena possibile, il periodo di assenza dell'assistente educatore e il nominativo del sostituto.

Per le situazioni di particolari gravità l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione del personale. Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza individuando, quando possibile, un solo sostituto per l'intero periodo.

#### **4.2 Assistenza educativa a favore dei minori disabili presso i centro ricreativi estivi (servizio accessorio)**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il servizio di assistenza educativa a favore dei minori diversamente abili presso i centri ricreativi estivi dietro richiesta del Comune alle medesime condizioni contrattuali del servizio di assistenza educativa scolastica.

Al fine di favorire l'inclusione del minore disabile l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire presso i centri ricreativi estivi la presenza di un assistente educatore con un rapporto educativo 1 a 1 secondo le seguenti specifiche:

- individuazione del personale educativo da destinare al singolo intervento educativo segnalato dal Servizio Sociale comunale, che possieda esperienza in relazione a minori disabili;
- incontro di presentazione della situazione con i referenti del Servizio Sociale comunale e l'operatore educativo individuato per l'assistenza;
- presentazione di una relazione conclusiva dell'intervento al Servizio Sociale comunale entro un mese dal termine delle attività.

Nel caso in cui il minore usufruisca del servizio di assistenza educativa scolastica l'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire ove possibile la continuità educativa durante le attività del centro ricreativo estivo.

#### **4.3 Progetti educativi territoriali individualizzati (servizio accessorio)**

Sono rivolti a minori residenti con disabilità certificata e/o che versano in una situazione di disagio sociale ovvero che sono a rischio di esclusione sociale che frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado. Si tratta di progetti atti a migliorare le competenze e potenziare le capacità dei minori e ove possibile dei loro genitori sulla base di progetti educativi individualizzati stilati in accordo con i servizi specialistici, la scuola e la famiglia nell'ambito del progetto di vita del minore. Detti progetti verranno attuati al domicilio del minore ovvero utilizzando spazi scolastici o altre strutture comunali presenti sul territorio messe a disposizione dall'Ente. Il monte ore complessivo è descritto nel computo previsto all'art.3 del bando di gara. Trattasi di interventi integrativi rientranti nella programmazione educativa individualizzata.

Si realizzano attraverso:

- interventi di sostegno educativo individualizzati rivolti al minore e ove ritenuto opportuno a tutti i componenti del nucleo familiare che ha originato il disagio, al fine di elaborare strategie educative e di sostegno finalizzate al ricomporre e mantenere relazioni familiari positive, fornendo indicazioni utili per il superamento dei problemi;
- interventi individualizzati e/o di gruppo finalizzati a favorire la socializzazione e l'integrazione tra i pari;
- interventi individualizzati e/o di gruppo finalizzati all'acquisizione di metodi di studio adeguati e a favorire l'apprendimento scolastico in modo da contrastare la dispersione scolastica.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di uno o più assistenti educatori/educatori professionali con maturata esperienza nell'ambito dei preadolescenti e degli adolescenti e per ogni intervento dovrà stilare e consegnare all'assistente sociale comunale un apposito PEI. L'intervento prevede altresì la supervisione settimanale di uno psicologo e la sua partecipazione ad incontri di equipè settimanali con l'assistente sociale comunale. L'orario e i giorni di svolgimento di ogni singolo intervento saranno concordati di volta in volta con l'Ufficio Servizi Sociali.

I tempi di esecuzione, gli obiettivi, le finalità e gli indicatori di verifica dell'intervento saranno definiti di volta in volta nei progetti educativi stilati dall'assistente sociale comunale. Il servizio si svolge di norma dal lunedì al sabato con esclusione dei festivi.

## **Variazioni**

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico non sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni.

### **Art. 6**

#### **Altri obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto. Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

### **Art. 7**

#### **Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio**

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'affidataria del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora l'impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

### **Art. 8**

#### **Danni causati dagli utenti**

Per i danni causati a beni di proprietà dell'affidatario da parte degli utenti, l'appaltatore dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie (se gli utenti sono minori) previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'accaduto.

### **Art. 9**

#### **Responsabilità verso terzi**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

### **Art. 10**

#### **Obblighi assicurativi**

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore, dovrà prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 2.000.000,00;
- massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona danneggiata.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 11 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 % dell'importo degli stessi. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri di cui alle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché opera a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

### **Art. 12 Subappalto, divieto di cessione**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto totale o parziale non è ammesso.

### **Art. 13 Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori**

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d'appalto.

Ai fini dell'espletamento del servizio l'impresa affidataria si avvale di una figura di coordinamento.

### **13.1: Responsabile/coordinatore della impresa aggiudicataria**

Il coordinatore individuato dall'impresa affidataria deve essere in possesso del titolo di diploma di educatore professionale, attraverso il diploma triennale post-maturità, e/o una laurea triennale o quinquennale in materie pedagogiche o psicologiche o similari.

Il coordinatore inoltre deve aver maturato almeno n.5 (cinque) anni di esperienza nel servizio oggetto dell'appalto.

Il nominativo ed il curriculum del coordinatore devono essere comunicati ad ogni Comune interessato della presente procedura, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento del servizio. Il coordinatore organizza e coordina il personale e le loro attività e deve essere reperibile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e di sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

### **13.2: Assistente educatore**

L'assistente educatore scolastico è una figura professionale in possesso del necessario titolo di studio ad indirizzo socio-psico-pedagogico e preferibilmente con esperienza educativa specifica.

L'assistente educatore scolastico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di scuola secondaria di 2<sup>a</sup> grado ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa in servizi socio-educativi.
- o diploma di educatore professionale e/o laurea in scienze dell'educazione o in materie pedagogiche o psicologiche.

L'assistente educatore ha la funzione di fornire un supporto volto a sostenere e facilitare lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile all'interno del Piano di Offerta Formativa scolastica; le sue competenze rientrano nella sfera dell'assistenza educativa e non dell'insegnamento, sebbene le due dimensioni siano strettamente correlate. L'assistente educatore non si sostituisce alla figura dell'insegnante di sostegno. I compiti specifici dell'assistente educatore, adattati alle esigenze specifiche dei singoli studenti, possono essere così riassunti, anche se non in modo esaustivo, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto personalizzato:

- attivare interventi educativo assistenziali volti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali del gruppo dei pari e con gli adulti;
- attivare interventi educativo assistenziali rivolti a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento;
- prendere parte in maniera attiva alla redazione del PEI della scuola e alla successive verifiche;
- elaborare il Progetto Personalizzato indicandone gli obiettivi e le azioni di intervento;
- concorrere a realizzare gli obiettivi indicati nel PEI scolastico;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica concordati con il consiglio di classe e i servizi coinvolti.

L'abbinamento tra alunno diversamente abile e assistente educatore viene effettuato dall'impresa aggiudicataria, attraverso una selezione attenta del personale da parte dell'impresa stessa tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni;
- indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali;
- indicazioni dell'UONPIA rispetto alle caratteristiche dell'assistente educatore.

All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica al Comune l'elenco del personale individuato specificando la relativa qualifica e il titolo di studio.

## **Art. 14 Penalità**

E' fatto obbligo all'operatore di iniziare il servizio entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo per mancata sostituzione personale si applicherà una penale di Euro 100,00 al giorno;
- per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, interruzione ovvero impossibilità ad espletare anche uno solo dei servizi oggetto d'appalto si applicherà una penale di Euro 200,00 al giorno;
- per ogni giorno in cui si verifica l'inosservanza parziale o totale degli orari di servizio che ne pregiudicano il corretto svolgimento si applicherà una penale di Euro 100,00 al giorno;
- per ogni giorno di impiego di personale inadeguato non corrispondente alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e alle leggi in materia si applicherà una penale di Euro 1.000,00 al giorno;
- per ogni giorno di ritardo per mancata consegna delle relazioni di servizio si applicherà una penale di Euro 50,00 al giorno;
- per ogni giorno di irreperibilità del coordinatore si applicherà una penale di Euro 100,00 al giorno;

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore entro 15 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento della fornitura. L'amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 15 Verifiche e controlli**

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

#### **Art. 16 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

#### **Art. 17 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

- 1) il presente capitolato speciale;
- 2) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara (offerta tecnica)
- 3) l'offerta economica dell'impresa.

#### **Art.18 Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19 Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune trasmette la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Le violazioni vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuta risoluzione.

La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

#### **Art. 20**

#### **Fallimento dell'appaltatore**

- 1) In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 21**

#### **Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

#### **Art. 22**

#### **Spese ed oneri fiscali**

Dopo l'aggiudicazione, l'operatore economico sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto

nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La ditta dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione. Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per le pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. del 25/1/2017).

### **Art. 23**

#### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.

### **Art. 24**

#### **Domicilio dell'appaltatore**

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

### **Art. 25**

#### **Pagamenti**

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica. La stessa dovrà emettere apposita fattura elettronica, ai sensi di legge. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche e dei prospetti di servizio debitamente sottoscritti riportanti le ore effettivamente svolte dagli operatori, previa verifica di conformità al contratto. Le fatture di pagamento e i relativi prospetti di servizio dovranno essere presentati direttamente al Comune per conto del quale si erogano le prestazioni. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi su carta intestata dell'impresa aggiudicataria all'Ente per conto del quale sono state erogate le prestazioni prima dell'emissione della relativa fattura. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi, debitamente sottoscritti dagli operatori educativi ovvero dal coordinatore, separatamente dagli altri servizi eventuali affidati dall'Ente.

L'impegno del Comune al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte del Comune.

### **Art. 26**

#### **Duvri**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

### **Art. 27**

#### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed l'Amministrazione Comunale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Bergamo (Italia).

**Art. 28**  
**Denominazione in valuta**

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

**Art. 29**  
**Rinvii normativi**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.